

	Repertorio n. 103193	
	Raccolta n. 27022	Atto reg. il 23/06/2020
	VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	n° 11196 Serie 1T
	della Fondazione	a ROMA 3
	DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ONLUS	per
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Addì 18 - 6 - 2020	
	L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di giugno, in Roma,	
	nel mio studio in Via dei Sansovino n. 6, alle ore quindici e trenta	
	Avanti a me Paolo Silvestro Notaro in Roma, iscritto al Collegio dei	
	Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia	
	E' presente	
	Amilcare BOCCUCCIA , nato a Cave (RM) il 4 gennaio 1946, resi-	
	dente a Roma (RM), Via Aurelia n. 476, Codice Fiscale BCC MCR	
	46A04 C390H, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il	
	quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità	
	di Direttore Esecutivo e legale rappresentante della Fondazione "DE	
	LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ONLUS", con sede	
	in Roma (RM), Via Aurelia n. 476, fondation@lasalle.org ., codice fi-	
	scale 11267011002, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche	
	Private presso la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Gover-	
	no - al numero 803/2011 (D.M. 18 luglio 203 n. 266).	
	Detto comparente, della cui identità personale io Notaro sono certo,	
	dichiara di essere convenuto in questo giorno, luogo ed ora per par-	
	tecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Fonda-	
	1	

zione suddetta convocata per il giorno 18 giugno 2020, in Roma, Via dei Sansovino n. 6, alle ore 15,30, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza della riunione il costituito Direttore esecutivo, che invita me Notaro a redigere il relativo verbale ai sensi di legge, e constata e fa constatare:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata con avviso inviato a mezzo e-mail in data 20 maggio 2020;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Direttore Esecutivo, intervengono alla riunione in audio/video conferenza mediante collegamento da Roma, i Consiglieri:

- Alvimar D'Agostini,

- Antonio Isidro Andueza,

- Ciro Emilio Vitiello,

- Jorge Gallardo de Alba;

- che interviene alla riunione in audio/video conferenza mediante collegamento da Baltimora (Stati Uniti d'America) il Presidente della Fondazione Robert Schieler;

- che assiste ai lavori sempre in audio/video conferenza con collegamento da Roma la Segretaria Generale della Fondazione Dott.ssa Angela Matulli;

- che è presente nel luogo di convocazione il Revisore legale dei

conti Dottor Carlo Pinna;

- che gli intervenuti tramite mezzi di telecomunicazione sono in condizione di partecipare alla discussione ed alla votazione sulla materia all'ordine del giorno, ricevere e trasmettere documenti.

Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti e dichiara che la presente riunione è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia la trattazione del punto all'ordine del giorno ed espone le ragioni che consigliano di adeguare lo Statuto alle disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) modificando l'assetto organizzativo della Fondazione.

Fa presente che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha già deliberato in ordine alla continuazione delle attività della Fondazione ed alla opportunità di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, elaborando un nuovo testo di Statuto che, oltre alle modifiche ed alle integrazioni che ne conformano il contenuto alle disposizioni inderogabili introdotte dal Codice del Terzo Settore, recepisce ulteriori norme la cui previsione è espressamente resa facoltativa nel quadro dell'attività di autoregolamentazione favorita dal legislatore o che si rendono opportune per una migliore precisazione dei contenuti già previsti dallo Statuto vigente, ferme restando le finalità della Fondazione.

Richiama l'attenzione sul fatto che tutte le modifiche statutarie proposte, incluse quelle attinenti all'organizzazione interna della Fondazione ed alle competenze degli Organi della Fondazione, non avran-

no efficacia immediata, ferma restando l'approvazione dell'autorità

amministrativa competente, prescritta *ex art. 2 D.P.R. 361/2000*, ma

avranno effetto dall'abrogazione definitiva della normativa ONLUS.

L'art. 101, comma secondo, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, dispo-

ne, infatti, che fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore (RUNTS), continuano ad applicarsi le norme previ-

genti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei Re-

gistri ONLUS.

Passa, quindi, ad esporre analiticamente le modifiche statutarie pro-

poste:

- art. 1 (Istituzione e denominazione): si prevede che la Fondazione

assuma nella denominazione, una volta abrogata definitivamente la

normativa ONLUS, l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore);

- art. 2 (Sede): si introduce una differenza di competenza tra gli Or-

gani della Fondazione in ordine all'istituzione di sedi operative in Ita-

lia o all'estero, attribuendo al Consiglio di Amministrazione la com-

petenza per l'istituzione di sedi operative in Italia e al Consiglio di In-

dirizzo la competenza per l'istituzione di sedi operative all'estero;

- art. 3 (Scopi e Finalità): si mantengono invariati gli scopi e le finali-

tà della Fondazione, prevedendo espressamente la possibilità di

promuovere la cooperazione internazionale, il volontariato nazionale

ed internazionale, i diritti dei bambini e adolescenti, la parità di gene-

re;

- art. 4 (Attività): si specificano le attività di interesse generale che la

Fondazione potrà svolgere, in armonia con le previsioni del Codice

del Terzo Settore, e si demanda al Consiglio di Amministrazione la

facoltà di individuare attività diverse, strumentali e secondarie, nel ri-

spetto delle disposizioni di legge in materia. Si prevede, inoltre, che

per l'attuazione delle proprie finalità, la Fondazione potrà avvalersi

della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti nel

territorio nazionale o all'estero;

- art. 5 (Patrimonio e Risorse economiche): si inserisce l'indicazione

dell'importo del patrimonio iniziale della Fondazione pari ad Euro

120.000,00 (centoventimila) e si mantiene la distinzione tra fondo di

dotazione e fondo di gestione;

- art. 6 (Gestione): si mantiene il divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale,

a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti o

consentiti per legge, e si prevede espressamente la possibilità di

realizzare raccolta di fondi in conformità alle linee guida in materia;

- art. 7 (Soci, Diritti dei Soci, criteri di ammissione ed esclusione): si

mantiene la forma di Fondazione di partecipazione, aperta all'am-

missione di altri enti che condividano le finalità della Fondazione (cd.

Partecipanti), restringendo alle persone giuridiche pubbliche e pri-

vate ed agli enti in genere, la possibilità di partecipazione alle attività

della Fondazione ed alla realizzazione degli scopi della stessa; si

specificano i diritti dei Soci Fondatori e dei Partecipanti e le modalità

di ammissione e di esclusione;

- art. 8 (Individuazione dei beneficiari): sostanzialmente invariato;

- art. 9 (Organi della Fondazione): si introduce la previsione del Con-

	siglio di Indirizzo, in sostituzione del Consiglio Direttivo, con la funzione di stabilire le linee di azione della Fondazione, deliberare sull'apertura di sedi all'estero, l'ammissione dei Partecipanti e la loro esclusione, le modifiche statutarie, lo scioglimento, la fusione, trasformazione o liquidazione della Fondazione, nonché l'obbligo di nominare un Organo di Controllo;	
	- art. 10 (Presidente): si prevede che il Presidente della Fondazione sia eletto all'interno del Consiglio di Indirizzo, con il compito di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Indirizzo stesso;	
	- art. 11 (Consiglio di Indirizzo): si specificano le competenze del Consiglio di Indirizzo, ivi inclusa la facoltà di nominare il Consiglio di Amministrazione, il Direttore esecutivo, il Vice Direttore, l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione legale dei conti;	
	- art. 12 (Direttore Esecutivo e Vice Direttore): resta attribuita al Direttore Esecutivo la rappresentanza legale della Fondazione e l'ordinaria amministrazione della stessa, con facoltà di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di Indirizzo; in caso di impedimento o assenza del Direttore Esecutivo il Vice Direttore assumerà le funzioni;	
	- art. 13 (Consiglio di Amministrazione): resta ferma la composizione e la durata dell'Organo di amministrazione della Fondazione;	
	- art. 14 (Riunione del Consiglio di Amministrazione e convocazione): si confermano le condizioni per la valida tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in audio/video conferenza e in assenza di convocazione (cd. forma totalitaria);	
	- art. 15 (Poteri del Consiglio di Amministrazione): si conferma l'attri-	

buzione al Consiglio di Amministrazione di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e della facoltà di fissare annualmente le direttive e i programmi di attività della Fondazione in armonia con le linee generali e le priorità stabilite dal Consiglio di Indirizzo; nominare il Segretario generale; approvare il bilancio, la relazione di missione, il Bilancio Sociale; adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

- art. 16 (Obblighi e Responsabilità dei Consiglieri): restano sostanzialmente invariati gli obblighi e le responsabilità dei Consiglieri;
- art. 17 (Cessazione carica): restano sostanzialmente invariate le ipotesi di cessazione della carica degli Organi della Fondazione;
- art. 18 (Delibere): si prevede che i verbali delle deliberazioni siano trascritti su appositi registri e sottoscritti dal Direttore Esecutivo o dal Segretario generale;
- art. 19 (Segretario generale): restano invariate le funzioni del Segretario generale;
- art. 20 (Organo di controllo): si introduce in armonia con le disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore l'obbligo di nominare un Organo di Controllo monocratico o collegiale con il compito di vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto contabile organizzativo e amministrativo della Fondazione; l'Organo di controllo potrà esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

		- art. 21 (Organo di revisione legale dei conti): si mantiene la possi-
		bilità di nominare un Organo di revisione, ferma restando la facoltà
		di attribuire all'Organo di controllo la revisione legale dei conti, a
		condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro;
		- art. 22 (Gratuità delle cariche): resta ferma la gratuità delle cariche
		dei membri del Consiglio di Amministrazione, salvo il rimborso delle
		spese giustificate dalle funzioni svolte;
		- art. 23 (Bilancio): si prevede l'obbligo per la Fondazione di redigere
		il Bilancio Sociale e di adottare scritture contabili adeguate ad espri-
		mere con analiticità le operazioni attuate in ogni periodo di gestione;
		- art. 24 (Scioglimento, cessazione estinzione): si prevede la compe-
		tenza del Consiglio di Indirizzo a deliberare sullo scioglimento della
		Fondazione, la nomina dei liquidatori, la determinazione delle mo-
		dalità di liquidazione del patrimonio netto e la sua devoluzione a fa-
		vore di altri enti del terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio di
		cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
		- art. 25 (Norme finali): si prevede di regolamentare, con forme di di-
		sposizioni interne, a cura del Consiglio di Amministrazione, in armo-
		nia con lo Statuto, l'organizzazione e le modalità di erogazione dei
		servizi e delle prestazioni della Fondazione, nonché le forme e le
		modalità di collaborazione dei membri delle associazioni di volon-
		tariato, facendo rinvio, per quanto non espressamente contemplato
		nello Statuto, alle norme del Codice Civile e del Codice del Terzo
		Settore.
		Il Presidente, al fine di disciplinare l'assetto organizzativo <i>medio</i>

tempore, tenuto conto del fatto che tutte le modifiche statutarie proposte avranno efficacia solo dopo l'istituzione del RUNTS, fa presente che la Fondazione continuerà ad operare con l'attuale denominazione sino all'effettiva abrogazione della normativa ONLUS, e solo una volta istituito il nuovo Registro del Terzo Settore, assumerà nella denominazione l'acronimo "ETS".

Dopo una compiuta esposizione delle proposte di modifica dello Statuto, il Presidente, preso atto che il Consiglio di Amministrazione ha già deliberato in ordine alla continuazione delle attività della Fondazione con l'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore, invita i presenti a deliberare sull'approvazione di un nuovo Statuto della Fondazione, composto da venticinque articoli, in adeguamento delle disposizioni normative introdotte dal D. Lgs. 117/2017, prevedendo che tutte le modifiche statutarie proposte abbiano efficacia subordinatamente all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e regoleranno, quindi, soltanto da tale momento l'organizzazione della Fondazione.

Il Presidente dà atto che il nuovo testo di Statuto della Fondazione è stato messo a disposizione di tutti i partecipanti ed aventi diritto al voto prima dell'odierna riunione.

Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera:

"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ONLUS,
preso atto che la Fondazione ha deciso di continuare a svolgere le

	attività sociali con l'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Set-	
	tore,	
	delibera	
	1) di modificare ora per allora, con effetto dall'abrogazione definitiva	
	della normativa ONLUS, la denominazione della Fondazione, come	
	segue:	
	"DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ETS";	
	2) di mantenere invariata la sede della Fondazione;	
	3) di mantenere invariati gli scopi e le finalità della Fondazione, pre-	
	vedendo espressamente la possibilità di promuovere la cooperazio-	
	ne internazionale, il volontariato nazionale ed internazionale, i diritti	
	dei bambini e adolescenti, la parità di genere, come di seguito ripor-	
	tati:	
	"La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fina-	
	lità civiche solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione perse-	
	gue i seguenti scopi:	
	a) Cooperare allo sviluppo dei popoli bisognosi del pianeta, tutelan-	
	do i loro diritti civili mediante la promozione dell'educazione, del be-	
	nessere umano, della giustizia e della pace.	
	b) Promuovere il volontariato sociale per lo sviluppo e sensibilizza-	
	zione di cittadini sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di svilup-	
	po, costruendo una maggiore coscienza civile che realizzi la solida-	
	rietà internazionale per lo sviluppo dei popoli.	
	In particolare, la Fondazione potrà:	
	- Promuovere la cooperazione per uno sviluppo inclusivo delle co-	
	10	

munità vulnerabili affinché diventino sane, resilienti e sostenibili socialmente, economicamente ed ecologicamente.

- Promuovere il volontariato nazionale ed internazionale, come risorsa per il pieno sviluppo umano individuale, al fine di favorire la costruzione di una coscienza civile per una cittadinanza attiva, che contribuisca alla realizzazione della solidarietà internazionale per lo sviluppo dei popoli.

- Promuovere un'educazione di qualità come strumento per la riduzione dei fattori di vulnerabilità fisica, sociale, economica, di genere e per la riduzione dei fattori oggettivi di vulnerabilità per l'esercizio dei diritti.

- Promuovere i diritti dei bambini, bambine e adolescenti diffondendo buone pratiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle stabilite dalle Politiche Internazionali per la Protezione dell'Infanzia.

- Promuovere la parità di genere contribuendo alla riduzione dei livelli di isolamento, discriminazione e vulnerabilità di donne e bambine, favorendone il pieno sviluppo come persone e come agenti di cambiamento della società."

4) di specificare, sempre con effetto dall'abrogazione definitiva della normativa ONLUS, le attività di interesse generale che la Fondazione potrà svolgere, in armonia con le previsioni del Codice del Terzo Settore, demandando al Consiglio di Amministrazione la facoltà di individuare attività diverse, strumentali e secondarie, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, e precisamente:

	"Per la realizzazione delle finalità, nell'intento di agire a favore di tut-	
	ta la collettività, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse	
	generale:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività	
	culturali di interesse sociale con finalità' educativa;	
	b) organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreati-	
	ve di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozio-	
	ne e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale;	
	c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-	
	spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla pre-	
	venzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	d) cooperazione allo sviluppo;	
	e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	
	prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone	
	svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente	
	articolo;	
	g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, del-	
	la nonviolenza e della difesa non armata;	
	h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promo-	
	zione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.	
	La Fondazione, per la realizzazione delle suindicate attività di inte-	
	resse generale, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	- collaborare, in qualsiasi forma, con enti ed organismi di qualsiasi ti-	

po, fondazioni ed associazioni, nazionali ed internazionali, al fine di

promuovere la realizzazione di iniziative comuni, condividendo i fini

statutari;

- promuovere l'attività della Fondazione attraverso ogni mezzo di co-

municazione e/o informazione nel rispetto dei fini istituzionali e nel

rispetto della vigente normativa;

- acquistare (esente IVA) i materiali da inviare/esportare per scopi

umanitari (fuori CE) in forza dell'articolo 12 del DPR 633/72;

- compiere attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle

di interesse generale individuate successivamente dal Consiglio di

Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia."

5) di prevedere nello Statuto l'importo del patrimonio iniziale della

Fondazione pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila), mantenendo

la distinzione tra fondo di dotazione e fondo di gestione;

6) di mantenere il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili

ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, a meno che

la destinazione o la distribuzione non siano imposti o consentiti per

legge, prevedendo espressamente la possibilità di realizzare raccol-

ta di fondi in conformità alle linee guida in materia;

7) di mantenere la forma della Fondazione di partecipazione, aperta

all'ammissione di altri enti che condividano le finalità della Fondazio-

ne (cd. Partecipanti), restringendo alle persone giuridiche pubbliche

e private ed agli enti in genere, la possibilità di partecipazione alle

attività della Fondazione ed alla realizzazione degli scopi della stes-

sa, specificando le modalità di ammissione e di esclusione;

8) di articolare gli Organi della Fondazione, sempre con effetto dall'abrogazione definitiva della normativa ONLUS, prevedendo un Consiglio di Indirizzo con la funzione di stabilire le linee di azione della Fondazione e deliberare sull'apertura di sedi all'estero, l'ammissione dei Partecipanti e la loro esclusione, le modifiche statutarie, lo scioglimento, la fusione, trasformazione o liquidazione della Fondazione;

9) di confermare l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e di fissare annualmente le direttive e i programmi di attività della Fondazione, in armonia con le linee generali e le priorità stabilite dal Consiglio di Indirizzo; nominare il Segretario generale; approvare il bilancio, la relazione di missione, il Bilancio Sociale; adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

10) di prevedere, con effetto dall'abrogazione definitiva della normativa ONLUS, l'obbligo di nominare un Organo di Controllo monocratico o collegiale con il compito di vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto contabile organizzativo e amministrativo della Fondazione; l'Organo di controllo potrà esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

11) di prevedere, con effetto dall'abrogazione definitiva della normativa ONLUS, l'obbligo per la Fondazione di redigere il Bilancio So-

ciale e di adottare scritture contabili adeguate ad esprimere con analiticità le operazioni attuate in ogni periodo di gestione;

12) di prevedere, sempre con effetto dall'abrogazione definitiva della normativa ONLUS, l'attribuzione della competenza al Consiglio di Indirizzo per deliberare sullo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori, la determinazione delle modalità di liquidazione del patrimonio netto e la sua devoluzione a favore di altri enti del terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

13) di approvare, con efficacia differita all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS, un nuovo testo di Statuto, composto da venticinque articoli, in adeguamento alle disposizioni normative prescritte dal Codice del Terzo Settore, che si allega sotto la lettera "A",

14) di dare mandato al Direttore esecutivo per dare esecuzione alla delibera assunta, con facoltà di apportare al presente atto ed allegato Statuto le integrazioni formali e le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS, nonché per l'iscrizione delle modifiche statutarie nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, e per curare ogni adempimento previsto dalla legge per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."

Il Presidente mi dichiara che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ONLUS, col voto favorevole di tutti i membri presenti, che rappresentano almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministra-

Allegato "A"

Raccolta n. 27022

STATUTO DELLA FONDAZIONE

DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ETS

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Su iniziativa della Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane è istituita la Fondazione denominata

"DE LA SALLE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ETS "

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

La Fondazione potrà utilizzare il segno distintivo "**La Salle Foundation**" e il logo corrispondente.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha la sua sede in Roma, attualmente in Via Aurelia n. 476. Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà aprire sedi operative in Italia con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Tali sedi operative svolgeranno la loro attività nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla sede e nel rispetto dello statuto della Fondazione.

Dette sedi operative non avranno autonomia patrimoniale, dipenderanno dalla sede anche per la parte contabile ed amministrativa.

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà istituire sedi distaccate all'estero con apposita delibera del Consiglio di Indirizzo che ne determinerà l'autonomia, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Tali sedi operative svolgeranno la loro attività nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla sede e nel rispetto dello statuto della Fondazione. Dette sedi distaccate opereranno nel pieno rispetto della legislazione locale.

ARTICOLO 3 - SCOPI E FINALITA'

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione persegue i seguenti scopi:

a) Cooperare allo sviluppo dei popoli bisognosi del pianeta, tutelando i loro diritti civili mediante la promozione dell'educazione, del benessere umano, della giustizia e della pace.

b) Promuovere il volontariato sociale per lo sviluppo e sensibilizzazione di cittadini sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, costruendo una maggiore coscienza civile che realizzi la solidarietà internazionale per lo sviluppo dei popoli.

In particolare, la Fondazione potrà:

- Promuovere la cooperazione per uno sviluppo inclusivo delle comunità vulnerabili affinché diventino sane, resilienti e sostenibili socialmente, economicamente ed ecologicamente.

- Promuovere il volontariato nazionale ed internazionale, come risorsa per il pieno sviluppo umano individuale, al fine di favorire la costruzione di una coscienza civile per una cittadinanza attiva, che

contribuisca alla realizzazione della solidarietà internazionale per lo sviluppo dei popoli.

- Promuovere un'educazione di qualità come strumento per la riduzione dei fattori di vulnerabilità fisica, sociale, economica, di genere e per la riduzione dei fattori oggettivi di vulnerabilità per l'esercizio dei diritti.

- Promuovere i diritti dei bambini, bambine e adolescenti diffondendo buone pratiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle stabilite dalle Politiche Internazionali per la Protezione dell'Infanzia.

- Promuovere la parità di genere contribuendo alla riduzione dei livelli di isolamento, discriminazione e vulnerabilità di donne e bambine, favorendone il pieno sviluppo come persone e come agenti di cambiamento della società.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA'

Per la realizzazione delle finalità, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità' educativa;

b) organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-

	spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	d) cooperazione allo sviluppo;	
	e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.	
	La Fondazione, per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	- collaborare, in qualsiasi forma, con enti ed organismi di qualsiasi tipo, fondazioni ed associazioni, nazionali ed internazionali, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative comuni, condividendo i fini statutari;	
	- promuovere l'attività della Fondazione attraverso ogni mezzo di comunicazione e/o informazione nel rispetto dei fini istituzionali e nel rispetto della vigente normativa;	
	- acquistare (esente IVA) i materiali da inviare/esportare per scopi umanitari (fuori CE) in forza dell'articolo 12 del DPR 633/72;	
	- compiere attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale individuate successivamente dal Consiglio di	

Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, anche di import-export, che saranno ritenute necessarie o utili, comunque in misura non prevalente.

La Fondazione potrà altresì assumere obbligazioni, anche cambiarie, mutui ipotecari e compiere in genere qualsiasi operazione bancaria con Banche e Istituti di credito.

Per l'attuazione delle suddette finalità la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti nel territorio o all'estero e stipulare ogni tipo di accordo, con soggetti pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, per la gestione, in via esclusiva o in forma associata, dei propri servizi e presidi.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, formato dai conferimenti dei Soci Fondatori, ammontante ad Euro 120.000,00 (centoventimila), e dal fondo di gestione. Il fondo di gestione è costituito da:

a) quote di adesione dei Partecipanti nei termini stabiliti dal Consiglio di Indirizzo. La quota di adesione è intrasmissibile, non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;

b) sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere, destinati dall'organo amministrativo ad incrementare il patrimonio;

c) redditi e somme di qualsiasi genere e per qualsiasi iniziativa ac-

quisite;

d) capitali provenienti dalla alienazione di beni considerati non produttivi di adeguato reddito o la cui manutenzione o conservazione, a valutazione del Consiglio di Amministrazione, risulti eccessivamente onerosa.

ARTICOLO 6 - GESTIONE

La Fondazione, gestisce con trasparenza il proprio patrimonio, e consente a cittadini e istituzioni di conoscerne le modalità d'uso, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Durante la vita della Fondazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti o consentiti per legge e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.

É fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guide in materia.

ARTICOLO 7 - SOCI, DIRITTI DEI SOCI, CRITERI DI

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Possono essere soci della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, gli enti nazionali, stranieri o sovranazionali che contribuiscono alle attività della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi

scopi mediante opere e contributi in denaro, annuali, pluriennali o in unica soluzione, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.

I soci si suddividono in:

a) Fondatori: enti che partecipano alla realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione e che hanno concorso alla formazione del fondo di dotazione. I Soci Fondatori formano di diritto il Consiglio di Indirizzo della Fondazione e hanno diritto di voto. I Soci Fondatori siedono al Consiglio di Indirizzo nominando un rappresentante "ex officio" con mandato "pro tempore".

b) Partecipanti: enti che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alle attività della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante opere o contributi in denaro, annuali, pluriennali o in unica soluzione, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo. I Partecipanti siedono in Consiglio di Indirizzo nominando un rappresentante "ex officio" con mandato "pro tempore" ed hanno diritto di voto.

Nella domanda di adesione l'aspirante Partecipante dichiara di accettare senza riserve lo statuto della Fondazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Indirizzo.

I Fondatori e i Partecipanti hanno il diritto di:

a) partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione ricevendo informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti della Fondazione;

	b) consultare i libri sociali e il bilancio di esercizio consuntivo presso	
	la sede della Fondazione, previa richiesta scritta al Direttore Esecuti-	
	vo.	
	L'ammissione di un nuovo Partecipante è regolata in base a criteri	
	non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività gene-	
	rale svolta, viene deliberata dal Consiglio di Indirizzo, con il voto fa-	
	vorevole di almeno due terzi dei membri aventi diritto di voto, su do-	
	manda dell'ente interessato.	
	La qualità di Socio è intrasmissibile.	
	La qualità di Socio si perde per:	
	a) estinzione della persona giuridica;	
	b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di	
	Indirizzo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;	
	c) esclusione.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio di Indirizzo; contro la	
	deliberazione il socio può ricorrere al Consiglio di Indirizzo e al Pre-	
	sidente che si pronuncerà in occasione della successiva convoca-	
	zione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio,	
	devono essergli contestati per iscritto, gli addebiti che gli vengono	
	mossi, consentendogli facoltà di replica.	
	La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automati-	
	ca del suo delegato, da qualsiasi carica ricoperta nella Fondazione.	
	ARTICOLO 8 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI	
	Nella scelta di attività svolte in proprio o in quelle nelle quali collabo-	
	ra la Fondazione, il Consiglio di Amministrazione agirà con criteri di	
	8	

imparzialità senza discriminazioni accertandosi che i beneficiari del-

le attività siano persone che:

- a) abbiano una condizione socio-economica e culturale sfavorevole;
- b) manifestino chiaramente la volontà di ricevere l'assistenza o il servizio previsto nell'attività;
- c) partecipino per quanto loro possibile alla realizzazione dei programmi, dei progetti e delle attività di sviluppo comunitario.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- Il Presidente
- Il Consiglio di Indirizzo
- Il Direttore Esecutivo e il Vicedirettore
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Segretario Generale
- l'Organo di Controllo
- l'Organo di revisione legale dei conti

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Indirizzo nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Spetta al Presidente:

- a) convocare il Consiglio di Indirizzo almeno una volta all'anno;
- b) presiedere le riunioni del Consiglio di Indirizzo.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo è composto dal Presidente, dai rappresen-

	tanti dei Fondatori e dei Partecipanti. I rappresentanti dei Fondatori	
	e dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua	
	assenza, dal rappresentante di uno dei soci Fondatori eletto in seno	
	al Consiglio stesso per l'occasione.	
	Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente almeno una volta	
	all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	dei componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire	
	entro 20 giorni dalla richiesta.	
	La convocazione deve essere inoltrata per iscritto o anche mediante	
	e-mail, con 7 giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'o-	
	ra della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione for-	
	male o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmen-	
	te valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio e al-	
	meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione	
	e dell'Organo di Controllo.	
	Partecipano alle riunioni del Consiglio di Indirizzo il Direttore Esecu-	
	tivo e il Segretario Generale.	
	Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, nel territorio della Pro-	
	vincia di Roma.	
	Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e di	
	esprimere il proprio voto tutti i Fondatori e tutti i Partecipanti che sia-	
	no iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Fondatori e dei Parteci-	
	panti.	
	È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Indirizzo, con interve-	

nuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e

ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi

verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) ove non si tratti di riunione totalitaria, che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

I verbali delle sedute del Consiglio di Indirizzo, redatti a cura del Segretario Generale e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservate agli atti.

Il Consiglio di Indirizzo svolge le seguenti funzioni:

	- stabilisce le linee d'azione generali e le priorità per la realizzazione	
	delle finalità della Fondazione;	
	- nomina il Consiglio di Amministrazione;	
	- nomina il Direttore Esecutivo e il Vicedirettore;	
	- nomina l'Organo di Controllo;	
	- nomina l'Organo di Revisione legale dei conti;	
	- delibera sull'apertura delle sedi all'estero con parere favorevole del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- delibera sull'ammissione dei Partecipanti e sulla loro eventuale	
	esclusione;	
	- delibera sull'eventuale esclusione dei Fondatori;	
	- delibera sulle modifiche dello Statuto;	
	- delibera lo scioglimento, la fusione, trasformazione o liquidazione	
	della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo.	
	Ogni Fondatore o Partecipante può conferire delega di intervento e	
	di voto in Consiglio di Indirizzo ad altro Fondatore o Partecipante	
	che non sia membro del Consiglio di Amministrazione, membro del-	
	l'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazio-	
	ne.	
	Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.	
	Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito:	
	a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei	
	Fondatori e dei Partecipanti;	
	b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Fondatori	
	e dei Partecipanti che vi intervengano.	

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori e dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Fondatori e dei Partecipanti, in proprio o per delega, tanto in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE ESECUTIVO E VICE DIRETTORE

Il Direttore Esecutivo e il Vicedirettore della Fondazione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Direttore Esecutivo presenta al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo il bilancio e la relazione di missione.

Al Direttore Esecutivo compete la rappresentanza legale e l'ordinaria amministrazione della Fondazione. Egli convocherà le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne avrà la presidenza, guiderà i dibattiti e metterà in pratica le decisioni che dovranno essere in armonia con le linee generali e le priorità stabilite dal Consiglio di Indirizzo, avendo la facoltà per questo di porre in essere ogni atto e firmare i documenti necessari a tal fine.

É compito del Vicedirettore esecutivo della Fondazione assumere le funzioni di Direttore Esecutivo, con facoltà di agire in rappresentanza della Fondazione, in caso di assenza o impedimento del Direttore

Esecutivo.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, che durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione il Direttore Esecutivo e il Vicedirettore esecutivo della Fondazione.

ARTICOLO 14 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE E CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo scelto dal Direttore Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e precisamente: entro il mese di novembre per approvare il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile per approvare il conto consuntivo dell'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, altresì, in via straordinaria tutte le volte che il Direttore Esecutivo, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore, lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Direttore Esecutivo ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sotto-

scrizione del verbale;

b) che sia consentito al Direttore esecutivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) ove non si tratti di riunione totalitaria, che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Direttore esecutivo ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta a mezzo avviso da far recapitare al domicilio o anche mediante e-mail, ma sempre in modo idoneo affinché i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo siano informati almeno otto giorni prima della riunione.

In essa si indicherà il luogo, il giorno e l'ora della riunione, inserendo anche l'ordine del giorno.

Non sarà necessaria la convocazione allorché partecipino tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono riportate in un verbale redatto dal Segretario Generale e sottoscritto dallo stesso e dal Direttore Esecutivo.

ARTICOLO 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri nessuno escluso per gestire l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

A titolo puramente enunciativo, sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione:

a) fissare annualmente le direttive e i programmi di attività della Fondazione in armonia con le linee generali e le priorità stabilite dal Consiglio di Indirizzo e provvedere al raggiungimento delle finalità della Fondazione;

b) nominare il Segretario Generale;

c) deliberare sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;

d) approvare il bilancio, la relazione di missione e il Bilancio Sociale;

e) deliberare sulla costituzione di sedi operative in Italia;

f) riferire annualmente al Consiglio di Indirizzo e all'Organo di controllo sull'attività svolta dalla Fondazione nell'anno precedente;

g) deliberare sui criteri da adottare per gli investimenti produttivi di reddito del patrimonio della Fondazione;

h) deliberare in relazione ai poteri e ai compiti che ritiene di conferire al Direttore Esecutivo, al Vicedirettore e al Segretario Generale, in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;

i) costituire Comitati, composti da soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o

progetti, in linea con le finalità statutarie;

j) conferire deleghe a singoli consiglieri per l'espletamento di specifici incarichi nell'ambito delle attività della Fondazione;

k) determinare i limiti di spesa ed approvare i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato;

l) approvare le fasce di compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della Fondazione;

m) assumere personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;

n) determinare, su proposta del Direttore Esecutivo, l'indennità di carica del Segretario Generale;

o) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI

CONSIGLIERI

Fra gli altri sono obblighi dei membri del Consiglio di Amministrazione:

a) fare in modo che gli scopi della Fondazione si realizzino;

b) partecipare alle riunioni alle quali sono convocati;

c) svolgere il proprio incarico con diligenza;

d) mantenere in buono stato di conservazione e di produzione i beni e i valori della Fondazione;

e) adempiere nelle attività le disposizioni delle leggi vigenti e del pre-

sente Statuto.

I Consiglieri risponderanno in solido davanti alla Fondazione dei danni e nocimenti causati da atti in contrasto con la Legge e lo Statuto e da mancanza di diligenza necessaria nello svolgere l'incarico. Saranno esenti da responsabilità quanti avessero votato contro la decisione, e quanti, non essendo intervenuti nella riunione decisiva, possano dimostrare di non aver conosciuto la decisione, oppure, conoscendola, abbiano messo in atto il possibile per evitare il danno e per lo meno vi si siano opposti espressamente.

ARTICOLO 17 - CESSAZIONE CARICA

La cessazione dall'incarico da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà nelle ipotesi seguenti:

- a) per morte o dichiarazione di morte presunta;
- b) per rinuncia;
- c) per incapacità, inabilitazione, interdizione o incompatibilità, conformemente a quanto dispone la Legge;
- d) per cessazione dall'incarico in ragione del quale si è stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) per decisione dell'autorità giudiziaria;
- f) per revoca da parte del Consiglio di Indirizzo della Fondazione;
- g) per scadenza del termine.

ARTICOLO 18 - DELIBERE

Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito se è presente almeno la metà più uno dei membri.

Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice. In caso di pari-

tà avrà prevalenza il voto del Direttore Esecutivo.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Direttore Esecutivo o dal Segretario Generale.

ARTICOLO 19 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo. Egli ha il compito di eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvedendo a quanto occorre per la ordinaria gestione della Fondazione. Ha inoltre il compito di eseguire, per delega del Direttore Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione, ogni incarico conferitogli.

Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli Organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario Generale cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio di Indirizzo, del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione, del Libro dei Fondatori e dei Partecipanti.

ARTICOLO 20 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Indirizzo nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale. L'Organo di controllo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

	L'organo di controllo collegiale o monocratico dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.	
	L'organo di controllo svolge le seguenti funzioni:	
	- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	- attesta nella sua relazione, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida;	
	- procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);	
	- redige un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sulla Fondazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.	
	L'Organo di controllo può esercitare anche il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, alle condizioni <i>infra</i> previste.	
	L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 21 - L'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Il Consiglio di Indirizzo nomina un Revisore legale dei conti o una	
	20	

società di revisione legale o in alternativa può assegnare all'Organo di controllo, monocratico o collegiale, l'esercizio della revisione legale dei conti a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel registro dei revisori legali.

Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

L'Organo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Al Revisore legale o al Collegio dei Revisori legali dei conti può essere richiesto di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento a quelle relative alla discussione del bilancio d'esercizio, nonché a quelle aventi ad oggetto decisioni di particolare rilevanza economico finanziaria e patrimoniale.

Si applicano all'Organo di revisione legale le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 22 - GRATUITA' DELLE CARICHE

VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

TENUTA LIBRI

Gli incarichi dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono gratuiti: avranno diritto esclusivamente ad essere rimborsati delle spese debitamente giustificate fatte a causa delle proprie funzioni.

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile,

di lavoratori dipendenti e di volontari.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Fondatori e dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Fondatori e dei Partecipanti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 23 - BILANCIO

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e dalla relazione di missione.

La Fondazione predisporrà il Bilancio Sociale.

La Fondazione è tenuta a adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed

analiticità le operazioni attuate in ogni periodo di gestione.

Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Il bilancio consuntivo di esercizio è depositato presso la sede della Fondazione e può essere consultato dai soci.

ARTICOLO 24 - SCIoglimento, CESSAZIONE, ESTINZIONE

Lo scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, può essere deliberato dal Consiglio di Indirizzo.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio netto e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo Settore secondo le indicazioni del Consiglio di Indirizzo.

ARTICOLO 25 - NORME FINALI

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati, a cura del Consiglio di Amministrazione, in armonia con lo Statuto, l'organizzazione e le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni della Fondazione.

Saranno ivi disciplinati, inoltre, le forme e le modalità di collaborazio-

ne dei membri delle associazioni di volontariato, di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

Per quanto e non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Firmato: Amilcare Boccuccia

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

**Certificazione di conformità di documento digitale a
documento cartaceo**

(art. 22 D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 - art. 57 bis L. Not)

Certifico io sottoscritto Notaio Paolo Silvestro di Roma iscritto presso il Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, valido sino al 5 settembre 2020) che la presente copia su supporto informatico in formato PDF/A, è conforme al documento originale analogico conservato agli atti di questo ufficio.

Roma, li 23 giugno 2020

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Silvestro



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area IV – Registro Persone Giuridiche

Roma, 23 settembre 2020

**Si prega di rispondere
utilizzando l'indirizzo PEC in
calce e indicando il numero di
protocollo.**

Al Sig. Presidente della Fondazione
De La Salle Solidarietà
Internazionale ONLUS
Via Aurelia 476

ROMA

paolo.silvestro@postacertificata.notariato.it
director.isf@lasalle.org

Oggetto: Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS - iscrizione di modifiche statutarie nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361.

In relazione all'istanza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche delle modifiche apportate in data 8 giugno 2020 allo statuto dell'Ente in oggetto indicato, di cui all'atto pubblico, rep. 103193, racc. 27022, a rogito del dr. Paolo Silvestro, notaio in Roma, si comunica che le stesse sono state iscritte in data odierna, nel predetto Registro.

Si rappresenta che ,ai sensi dell'art.4 comma 2 del predetto D.P.R. , nel registro dovranno essere iscritte le eventuali ulteriori modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Inoltre, al fine di permettere la vigilanza e il controllo, poteri attribuiti al Prefetto dall'art.5 del citato D.P.R., sarà necessario che codesta Fondazione trasmetta, annualmente, una relazione sulle attività poste in essere e un aggiornamento sulla situazione economica patrimoniale

Il Dirigente
(Caroli)

Via Stendhal, 1 - Tel. 0667295111/10

protocollo.prefrm@pec.interno.it

Competenze: Fondazioni, Associazioni, Enti di Culto